Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **629.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 212, primo comma, dello statuto dell'Università di Catania relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia è modificato nel modo seguente:

« Alla scuola possono essere ammessi cinquantacinque iscritti per ogni anno di corso (totale duecentosettantacinque) ».

Art. 2.

L'art. 267 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 981 relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana è così modificato:

Art. 267. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è di trenta, dieci per anno di corso.

Art. 3.

L'art. 269 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 535, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica è così modificato:

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi per l'intero corso di studi è di ventitrè iscritti.

Art. 4.

L'art. 220, secondo comma, dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia è così modificato:

« Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sessantaquattro da ripartirsi annualmente fra i corsi di diploma in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **630**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 106, 107 e 108, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 106. — La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e conferisce il diploma di specialità in puericultura. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 107. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
elementi di genetica medica e di eugenetica;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica dell'età infantile;
elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede.

Art. 108. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in puericultura, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1980
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **631.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, del 23 ottobre 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di chimica analitica strumentale dell'Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 7 marzo 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica analitica strumentale dell'Università di Venezia;

Considerato che il posto di assistente ordinario della seconda cattedra di patologia generale dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dal dott. Marcantonio Bragadin e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di chimica analitica strumentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla seconda cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marcantonio Bragadin, alla cattedra di chimica analitica strumentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1980
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **632.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di sociologia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa, adottate rispettivamente in data 21 gennaio 1980, 27 febbraio 1980 e 22 aprile 1980, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di sociologia I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 13 marzo 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di sociologia I della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di sociologia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Massimo Ampola e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di sociologia I della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di sociologia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Massimo Ampola, alla cattedra di sociologia I della facoltà di scienze politiche della Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 262

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Proroga fino al 30 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione e guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari) alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975, 17 dicembre 1975, 24 luglio 1976, 7 maggio 1977, 23 maggio 1978, 4 giugno 1979 e 29 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare limitatamente al 30 giugno 1978 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9139)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione e guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, con effetto dal 13 settembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1978, 4 febbraio 1978, 28 dicembre 1978, 18 agosto 1979 e 14 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9150)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese, delle bonifiche di Vische e di Moncrivello e della centrale di Fraschea, con le relative pertinenze, e dei seguenti canali in sponda sinistra della Dora Baltea: condotta forzata, canale principale di Villareggia, ramo Campi di Giugno, comprensori di Villareggia (parte III, fasc. 1).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.3 e del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante gli impianti idroelettrici demaniali di Mazzè Canavese, delle bonifiche di Vische e Moncrivello della centralina di Fraschea, con le relative pertinenze e dei seguenti canali; in sponda sinistra della Dora Baltea: condotta forzata, canale principale di Villareggia, ramo Campi di Giugno, comprensorio di Villareggia (parte III, fascicolo 1);

Visto il fonogramma n. 1/2805 del 17 giugno 1980, con il quale la predetta amministrazione generale ha reso noto che esiste il consorzio irriguo di miglioramento fondiario Angiono Foglietti, con sede in Cigliano, via G. D'Annunzio n. 56, che utilizza parte delle acque sollevate dagli impianti idroelettrici demaniali di Mazzè Canavese;

Ritenuto che, con ministeriale 1° giugno 1979, numero 41778, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sinora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo agli impianti idroelettrici di Mazzè Canavese, delle bonifiche di Vische e di Moncrivello e della centralina di Fraschea, con le relative pertinenze, e di seguenti canali in sponda sinistra della Dora Baltea: condotta forzata, canale principale di Villareggia, ramo Campi di Giugno, comprensorio di Villareggia (parte III, fasc. 1);

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 al consorzio irriguo di miglioramento fondiario Angiono Foglietti facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni e loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 287

(9171)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione di Pratissolo, scorrente nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 30 settembre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione di Pratissolo, scorrente nel territorio del comune di Scandiano (Reggio Emilia);

Viste le lettere n. 398/AG/3 del 30 aprile 1979 e numero 2680 del 24 marzo 1980, con cui la regione Emilia-Romagna ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza, ha accettato la compensazione tra i canoni introitati e le spese sostenute durante la gestione provvisoria da parte dello Stato e ha dichiarato che non esistono nella zona consorzi di utenti già costituiti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 30 settembre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione di Pratissolo, trasferito alla regione Emilia Romagna, scorrente in comune di Scandiano (Reggio Emilia).

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettante alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Reggio Emilia, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Emilia-Romagna, facendoli constare di apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di quest'ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 282

(9173)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 4): canale della Fraschea Superiore e cavi secondari, canale della Fraschea Inferiore e cavi secondari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 7984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche

quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 4): canale della Fraschea, canale della Fraschea Superiore e cavi secondari, canale della Fraschea Inferiore e cavi secondari;

Visto il fonogramma n. 1/2805 del 17 giugno 1980, con il quale la predetta amministrazione generale rende noto che esiste il consorzio irriguo di Miglioramento fondiario Angiono Foglietti, con sede in Cigliano, via Gabriele D'Annunzio n. 56, che utilizza parte delle acque sollevate dagli impianti idroelettrici demaniali di Mazzè Canavese;

Ritenuto che, con ministeriale 1° giugno 1979, n. 41778, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sino ad ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979 relativo ai canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 4): canale della Fraschea, canale della Fraschea Superiore e cavi secondari, canale della Fraschea Inferiore e cavi secondari.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, la amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alle regioni Piemonte ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 all'indicato consorzio, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentati dell'amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: Reviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì **15** *settembre* **1980**
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 292

(9172)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione di Albinea e condotti dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1250 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 30 settembre 1978 relativo ai cavi e canali demaniali di irrigazione di Albinea e condotti dipendenti dei canali demaniali Reggiani scorrenti nel territorio della provincia di Reggio Emilia;

Viste le lettere n. 398/AG/1 del 2 febbraio 1979 e n. 2680 del 24 marzo 1980, con cui la regione Emilia-Romagna ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza, ha accettato la compensazione tra i canoni introitati e le spese sostenute durante la gestione provvisoria da parte dello Stato e ha dichiarato che non esistono nella zona consorzi di utenti già costituiti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 3 settembre 1978, relativo ai cavi e canali demaniali d'irrigazione di Albinea e condotti dipendenti, scorrenti in provincia di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Reggio Emilia, non essendoci nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla regione Emilia Romagna, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti dei cavi e canali anzidetti.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 281

(9174)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia del canale demaniale d'irrigazione « Muzza », scorrente nel territorio della provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle Regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'ufficio tecnico erariale di Milano il 31 dicembre 1978, riguardante il canale demaniale d'irrigazione Muzza posto nel territorio della provincia di Milano;

Ritenuto che detto canale è attualmente gestito dalla congregazione di Muzza, consorzio di miglioramento fondiario, con sede in Lodi, via dell'Oro n. 4, in base all'atto di concessione 8 luglio 1977, n. 8278 di rep., approvato con decreto ministeriale n. 43970 del 22 agosto 1977, avente la durata di anni 19, a decorrere dall'1 aprile 1970;

Vista la lettera 28 aprile 1980, n. 3142/80/Cab., con la quale la regione Lombardia ha dato il proprio benestare sull'indicato stato di consistenza;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 dicembre 1978, relativo al canale demaniale d'irrigazione Muzza posto nel territorio della provincia di Milano.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima;

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Milano procederà al formale trasferimento alla regione Lombardia ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla « Congregazione di Muzza », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della congregazione medesima costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 294

(9179)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna dei canali demaniali d'irrigazione ex feudo benedettini.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/35.6 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito stato di consistenza e il relativo elenco redatto dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 30 settembre 1978, concernente i cavi e canali demaniali di irrigazione costituenti il gruppo ex feudo benedettini siti nel territorio della provincia di Reggio Emilia;

Viste le lettere n. 10942/AG del 17 gennaio 1979 e n. 2680 del 24 marzo 1980, con cui la regione Emilia Romagna ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza e relativo elenco, ha accettato la compensazione tra i canoni introitati e le spese sostenute durante la gestione provvisoria da parte dello Stato e ha dichiarato che non esistono nella zona consorzi di utenti già costituiti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza e relativo elenco redatto dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 30 settembre 1978 concernente i cavi e canali demaniali di irrigazione scorrenti in provincia di Reggio Emilia, denominati gruppo ex feudo benedettini.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Reggio Emilia, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni demaniali di cui all'art. 1 alla regione Emilia Romagna, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti dei cavi e canali anzidetti.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 280

(9180)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione di Caluso, scorrente nel territorio della provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978, e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle Regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le Regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, riguardante il canale demaniale di Caluso, scorrente in provincia di Torino;

Visto il fonogramma n. 1/2805 del 17 giugno 1980, con il quale l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino rende noto che il predetto canale è in concessione e, quindi, gestito, dal consorzio conduttore del canale di Caluso, con sede in Caluso, via Marconi, n. 2;

Ritenuto che, con ministeriale 8 marzo 1979, n. 40601, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare alla regione Piemonte, la quale, peraltro non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979 relativo al canale demaniale d'irrigazione di Caluso, scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 all'indicato consorzio conduttore, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore;

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre **1980**
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 293

(9176)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 2): canali secondari derivati dal canale principale di Villareggia, diramatori dal n. 1 al n. 17, subdiramatori e roggette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni delle loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'amministrazione generale dei canali Cavour, il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 2): canali secondari derivati dal canale principale di Villareggia, diramatori dal n. 1 al n. 17, subdiramatori e roggette;

Visto il fonogramma n. 1/2805 del 17 giugno 1980, con il quale la predetta amministrazione generale rende noto che esiste il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Angiono Foglietti, con sede in Cigliano, via G. D'Annunzio n. 56, che utilizza parte delle acque sollevate dagli impianti idroelettrici di Mazzè Canavese;

Ritenuto che, con ministeriale 1° giugno 1979, n. 41778, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sinora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali di irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 2): canali secondari derivati dal canale principale di Villareggia, diramatori dal n. 1 al n. 17, subdiramatori e roggette.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 all'indicato consorzio, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 285

(9177)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione di Carpi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977 n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle Regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di Utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, lo art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 30 settembre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione di Carpi, scorrente nel territorio della Provincia di Reggio Emilia;

Viste le lettere n. 398/AG/2 del 2 febbraio 1979 e 2680 del 24 marzo 1980, con cui la regione Emilia Romagna ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza, ha accettato la compensazione tra i canoni introitati e le spese sostenute durante la gestione provvisoria da parte dello Stato e ha dichiarato che non esistono nella zona consorzi di utenti già costituiti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 30 settembre 1978 relativo al canale demaniale di irrigazione di Carpi, trasferito alla regione Emilia Romagna, scorrente in provincia di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, la intendenza di finanza di Reggio Emilia, non essendovi nella zona concorsi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Emilia Romagna, facendoli constare da apposito verbale. Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 278

(9175)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 3): canali secondari derivati dal canale principale di Villareggia, diramatori dal n. 18 al n. 37, subdiramatori e roggette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardanti i canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 3): canali secondari derivati dal canale principale di Villareggia, diramatori dal n. 18 al n. 37, subdiramatori e roggette;

Visto il fonogramma n. 1/2805 del 17 giugno 1980, con il quale la predetta amministrazione generale ha reso noto che esiste il consorzio irriguo di miglioramento fondiario Angiono Foglietti, con sede in Cigliano, via Gabriele D'Annunzio n. 56, che utilizza parte delle acque sollevate dagli impianti idroelettrici demaniali di Mazzè Canavese;

Ritenuto che, con ministeriale 1° giugno 1979, n. 41778, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sinora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali d'irrigazione di Mazzè Canavese (parte III, fasc. 3): canali secondari derivati dal canale principale di Villareggia, diramatori dal n. 18 al n. 37, subdiramatori e roggette.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 dell'indicato consorzio, facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 286

(9181)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione d'Enza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire, in via provvisoria, fino al loro formale trasferimento, i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia; nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 30 settembre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione d'Enza scorrente nel territorio della provincia di Reggio Emilia;

Viste le lettere n. 307/AG 30 aprile 1979 e n. 2680 del 24 marzo 1980, con cui la regione Emilia-Romagna ha comunicato il proprio benestare sull'anzidetto stato di consistenza, ha accettato la compensazione tra i canoni introitati e le spese sostenute durante la gestione provvisoria da parte dello Stato e ha dichiarato che non esistono nella zona consorzi di utenti già costituiti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 30 settembre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione d'Enza, scorrente in provincia di Reggio Emilia;

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Reggio Emilia, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Emilia-Romagna, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verra fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, dal consorzio degli utenti del canale anzidetto;

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 283

(9178)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 29 settembre 1979, 29 novembre 1979, 6 marzo 1980 e 10 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 febbraio 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli) è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9142)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura terra di lavoro di Panzera e Bove S.n.c., stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Manifattura terra di lavoro di Panzera e Bove S.n.c., stabilimento di Caserta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura terra di lavoro di Panzera e Bove S.n.c., stabilimento di Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1980 al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9145)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1979 e 22 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9154)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mida, con sede legale e stabilimento in Ascoli Piceno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede legale e stabilimento in Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 maggio 1980 al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9149)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIGE elettromeccanica, stabilimento di Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIGE elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1979 al 17 maggio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIGE elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta), è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9140)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 2 agosto 1979, 18 dicembre 1979, 3 aprile 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9141)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979, 6 marzo 1980 e 17 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9135)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 18 giugno 1979, 6 ottobre 1979, 21 dicembre 1979, 29 marzo 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9134)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca di Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979, 6 marzo 1980 e 17 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca di Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9136)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, in Gorle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 agosto 1979 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9148)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gregori, in Schio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gregori di Schio (Vicenza), con effetto dal 19 dicembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gregori di Schio (Vicenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9138)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1980 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9146)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Compilazione delle denunce di coltivazione - domande di aiuto, nonchè modalità per la tenuta dei registri di lavorazione delle olive per la campagna 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) numero 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, il quale, tra l'altro, prevede un nuovo regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva ottenuto nella Comunità con olive in essa raccolte;

Visto in particolare l'art. 5 del sopra citato regolamento n. 136/66, quale risulta dalle suddette modifiche, in base al quale l'aiuto previsto per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978, è concesso agli olivicoltori soci di un'associazione di produttori di olio d'oliva riconosciuta in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78, per la quantità di olio effettivamente prodotto ed agli altri olivicoltori in funzione del numero, del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati e delle rese forfettariamente fissate ed a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte e pertanto destinate alla oleazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1589/80 del Consiglio del 24 giugno 1980 che, nel fissare per l'olio d'oliva della campagna 1980-81 il prezzo indicativo alla produzione, fissa l'importo dell'aiuto alla produzione per l'olio della stessa campagna;

Visto il regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980 che reca ulteriori modifiche al citato regolamento n. 136/66;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario per l'olio d'oliva, si applicano, nel territorio della Repubblica, con l'osservanza dei regolamenti comunitari che disciplinano il regime di detto aiuto ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Vista la legge 31 maggio 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che reca modifiche alla legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito detta Azienda;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti d'intervento sul mercato nel settore dei grassi;

Considerata l'opportunità che, nell'attesa dell'emanazione da parte della Comunità delle norme applicative concernenti la concessione dell'aiuto per la campagna 1980-81, vengano frattanto resi noti — tenuto conto dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, e sue modificazioni — i modelli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto che devono essere compilati e presentati agli uffici provinciali che saranno preposti, dai produttori singoli interessati e dalle associazioni ed organizzazioni di produttori olivicoli, nonché i modelli relativi alla obbligatoria tenuta dei registri di lavorazione da parte degli stabilimenti di molitura delle olive e quelli relativi alle attestazioni di trasformazione delle olive in olio;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di olive destinate alla produzione di olio che non sono soci di associazioni od organizzazioni di produttori olivicoli di cui al successivo articolo e che intendono conseguire l'aiuto alla produzione previsto per la campagna 1980-81 dalla regolamentazione comunitaria citata in premessa, debbono presentare, nei modi e nei termini che saranno prefissati con successivo decreto, la denuncia unica di coltivazione per le superfici investite ad olivi a tutto il 31 ottobre 1978. Essa, che vale anche come domanda di aiuto, deve essere redatta su apposito modello, conforme al facsimile *A* allegato al presente decreto, stampato e messo a disposizione a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Alla denuncia di coltivazione, compilata in tutte le parti che riguardano il produttore non socio delle predette associazioni od organizzazioni, deve essere allegata, per ogni partita di olive avviata alla molitura, una dichiarazione, redatta sul fac-simile *B* (modello *F*) allegato al presente decreto, attestante l'avvenuta disoleazione delle olive, anche esso stampato e messo a disposizione dell'A.I.M.A.

La prevista annotazione del codice fiscale o partita IVA può essere sostituita con l'indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento.

Art. 2.

Le associazioni di produttori di olive e di olio previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78 nonchè le organizzazioni di produttori di olive e di olio che saranno ammesse alla norma derogatoria prevista dalla regolamentazione comunitaria e che intendono conseguire per la campagna 1980-81 l'aiuto alla produzione a favore dei propri soci devono presentare, nei modi e nei termini che saranno precisati con successivo decreto, le denunce-domande, in forma unica, per tutti i soci per i quali è stata ultimata e dimostrata la produzione di olio ottenuta da superfici investite ad olivi a tutto il 31 ottobre 1978.

Tali denunce-domande, complete del modello *F* e degli elementi richiesti per gli olivicoltori membri delle associazioni ed organizzazioni predette, devono essere redatte su modelli conformi ai fac-simili *A* e *B* previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il registro di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura sono obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni vigenti, richiamate dall'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, e sue modificazioni, deve essere conforme al modello fac-simile *C*, allegato al presente decreto.

In particolare detto registro deve: essere stampato su carta chimica « autoricalcante » di peso carta di 50-60 g per mq; avere le dimensioni di 47 × 28 cm; essere formato dal frontespizio in quattro copie di colore bianco e da venti fogli, in triplice copia, ciascuna di colore diverso a secondo della sua destinazione; riportare nella facciata interna della copertina le note illustrative che, facenti anche esse parte integrante del registro, debbono essere osservate nella compilazione di questo.

Sul registro di lavorazione devono essere riportati tutti gli elementi richiesti, ivi compresa l'annotazione relativa al codice fiscale o partita IVA o alla data di nascita seguita dagli estremi di un documento di riconoscimento che il produttore deve fornire anche ai fini del rilascio dell'attestazione di lavorazione delle olive (modello *F*).

I registri di lavorazione debbono avere, nell'ambito provinciale, una numerazione progressiva che sarà attribuita dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione o dagli uffici da questi derivati, ai quali compete anche la vidimazione, previo accertamento della corrispondenza dei registri alle caratteristiche innanzi specificate ed alla completezza delle indicazioni previste nel frontespizio.

Gli esercenti degli stabilimenti di molitura delle olive devono trasmettere mensilmente una copia dei fogli dei predetti registri all'A.I.M.A., mediante raccomandata, ed una seconda copia agli ispettorati provinciali dell'alimentazione o agli uffici da questi derivati, accompagnate dai dati riassuntivi delle lavorazioni eseguite nel mese.

Tale adempimento deve avere luogo, dal momento della pubblicazione del presente decreto, entro il decimo giorno di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i dati richiesti al precedente comma.

Art. 4.

La dichiarazione di lavorazione (modello *F*), tanto per i produttori singoli che per quelli aderenti alle associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 2, deve essere compilata per ogni partita di olive consegnata e disoleata e deve corrispondere ai dati riportati giornalmente nel registro di lavorazione.

Tale modello deve essere redatto in due copie a ricalco: la prima copia va consegnata all'interessato; la seconda va trasmessa, a cura del titolare dello stabilimento, all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, contemporaneamente all'inoltro dei fogli del registro di lavorazione e dei dati riassuntivi delle lavorazioni eseguite nel mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *A*

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE
DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA 1980-81

UFFICIO DESTINATARIO	TIMBRO DELLA ASSOCIAZIONE	
	NUMERO DI PROTOCOLLO	NUMERO ISCRIZ. REGISTRO SOCI

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L'AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA PER LA CAMPAGNA 1980-81
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA:

(*QUADRO* A) — le proprie generalità e la propria residenza.

(*QUADRO* B) — i dati catastali dell'azienda da lui condotta in cui viene praticata la coltivazione dell'olivo da olio
— le superfici aziendali investite ad olivo alla data del **31-10-1978;**
— le percentuali sul prodotto spettanti al sottoscritto.

(*QUADRO* C) — le generalità dei cointeressati al prodotto e le rispettive percentuali;
— le generalità dei proprietari dei fondi da lui condotti in affitto.

(*QUADRO* D) riservato ai non aderenti ad organizzazioni di produttori. — i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte.

(*QUADRO* E) riservato agli aderenti ad organizzazioni di produttori. — i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte;
— i quantitativi di olio ottenuti.

QUADRO **A**

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COMUNE DI NASCITA	PROV.

COMUNE DI RESIDENZA	PROV.

INDIRIZZO (CONTRADA, VIA O PIAZZA)	N. CIVICO

SPAZIO RISERVATO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI

QUADRO B

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI E AGRONOMICI DEI FONDI CONDOTTI DAL RICHIEDENTE														PERCENTUALE SUL PRODOTTO SPETTANTE AL RICHIEDENTE				
NUMERO PROGRESS.	AGRO	COMUNE	PROV.	PARTITE	DATI CATASTALI			SUPERFICI			NUMERO OLIVI TOTALE		DI CUI NUMERO DI OLIVI IN PRODUZIONE	PER FONDI IN CONDUZIONE SINGOLA (1)		PER FONDI IN CONDUZIONE ASSOCIATA (2)		
					FOGLIO	PARTIC.	SUB.	ETTARI	ARE	CENTIARE				IN PROPRIETÀ 100%	IN AFFITTO 100%	IN PROPRIETÀ %	IN COMPROPRIETÀ %	IN MEZZADRIA IN COLONIA %
							TOTALE					TOTALE						

NOTE Nel caso di comproprietà una sola persona dovrà figurare nel quadro A" e sarà quella che firmerà la domanda ed alla quale saranno effettuati i relativi pagamenti. Le altre dovranno essere elencate al quadro "C" parte 2.

1) Per ciascun fondo in conduzione singola la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in affitto), deve essere pari a 100%.
Per i fondi condotti in affitto indicate nel quadro C le generalità dei proprietari.

2) Per ciascun fondo in conduzione associata la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in comproprietà, in colonia, in mezzadria), deve essere quella spettante al richiedente. La restante percentuale deve figurare nel quadro "C" nella colonna riservata alle percentuali spettanti ai cointeressati. La somma delle percentuali così indicate deve essere per ciascun fondo sempre uguale a 100%. Nel quadro "C" indicare anche le generalità dei cointeressati.

3) In assenza di delega il richiedente avrà diritto solo alla riscossione della quota parte di aiuto a lui spettante in questo caso i cointeressati si riservano la possibilità di presentare, per proprio conto, la denuncia-domanda.

QUADRO C

NUMERO PROGRESS. DEL FONDO	PROPRIETARI DEI FONDI IN AFFITTO COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO

NUMERO PROGRESS. DEL FONDO	COINTERESSATI AL PRODOTTO COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO	PERCENT. SUL PRODOTTO SPETTANTE AI COINTERESS. %	DELEGA (3) IL SOTTOSCRITTO DELEGA IL RICHIEDENTE DELLA PRESENTE DOMANDA A RICHIEDERE ED A RISCUOTERE PER SUO CONTO L'IMPORTO DELL'AIUTO ALLA PRODUZIONE. FIRMA

QUADRO D

RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE		OLIVE MOLITE		MODELLI "F" ALLEGATO IN ORIGINALE N.	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.		
		OLIVE VENDUTE		FATTURE ALLEGATO IN ORIGINALE N.	MODELLI "F" DEL VENDUTO N.
		Q.li	Kg.		

QUADRO E

RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE					
Q.li	Kg.				
OLIVE MOLITE		OLIO DI PRESSIONE		MODELLI "F" ALLEGATO IN ORIGINALE N.	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.		
OLIVE VENDUTE		N° PIANTE PER OLIVE VENDUTE SU PIANTA		FATTURE ALLEGATO IN ORIGINALE N.	MODELLI "F" DEL VENDUTO N.
Q.li	Kg.				

lì ....

IL RICHIEDENTE

....
(FIRMA)

MOD. *F* - ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO

CAMPAGNA 1980-81

I sottoscritti frantoiano e produttore di olive dichiarano la molitura delle partite di olive sottoindicate

DENOMINAZIONE DEL FRANTOIO (RAGIONE SOCIALE) O COGNOME E NOME DEL FRANTOIANO	PARTITA I.V.A. O CODICE FISCALE

COMUNE SEDE DEL FRANTOIO	INDIRIZZO DEL FRANTOIO

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A. O DATA DI NASCITA E NUMERO DOCUMENTO

NUMERO REGISTRO	NUMERO FOGLIO	NUMERO PROGR.	DATA DI LAVORAZIONE			OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE				OLIVE MOLITE PER CONTO DELL'ACQUIRENTE			
						QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE		QUANTITÀ OLIVE		OLIO DI PRESSIONE	
						Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO

....
(firma)

IL PRODUTTORE DI OLIVE

....
(firma)

ALLEGATO C

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

(art. 5 del D. L. 21 novembre 1967 n. 1051 e successive modificazioni - D M. 26 settembre 1980)

Campagna olearia 1980/81 Registro n.________

CODICE FISCALE O PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta esercente il frantoio (1)________________________ Tel n ________
(nome, cognome, luogo e data di nascita - residenza del gestore di ditta individuale)

- eventuale nominativo del proprietario dello stabilimento se diverso dall'esercente ________________________

Ubicazione del frantoio Provincia__________Comune__________Via o frazione__________n ____Tel n ________

ATTREZZATURA DI IMPIANTO

n ________vasc.________da macina a n.________molazze con capacità unitaria di carico di q li ________ di olive

n ________vasc ________da rimacina a n.________molazze

n ________presse o superpresse di 1ª pressione da pollici________di qualsiasi tipo

n ________presse o superpresse di 2ª pressione da pollici________di qualsiasi tipo

n ________frangitor a ciclo continuo______di n.________ linee, del tipo________________

accessori (2): coclea per riempimento vasca ☐ dosatrice automatica per pasta ☐ dosatrice automatica per rimacino ☐ n ________pomp ________con complessivi corpi ________ ☐ lavatrice ☐

n ________ separator________centrifug________ per mosto ☐ n.________ pomp.________ per travaso olio ☐ altri ________________

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q li________di olive

Lettura del contatore dell energia elettrica azionante l impianto

- all inizio della campagna (data ________________) Kwh________
- alla fine della campagna (data ________________) Kwh________
- forza motrice complessivamente consumata Kwh ________

CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE

☐ Impianto prevalentemente attrezzato per il servizio di molitura a terzi e per la disoleazione delle olive acquistate.

☐ Impianto prevalentemente attrezzato per la lavorazione del prodotto del titolare del frantoio

In caso di attività promiscua *(olive del frantoiano produttore e olive di terzi) indicare nell'apposito riquadro* la media annuale della quantità di olive prodotte in *terreni* del titolare del frantoio nell'ultimo biennio q l ________

Il sottoscritto dichiara sotto la sua piena responsabilità che le indicazioni sopra riportate sono veritiere

Firma del titolare del frantoio

____

Il presente registro consta di n 20 fogli ciascuno composto da tre esemplari numerati da 1 a 20 Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell Ispettorato Prov dell Alimentazione o Ufficio derivato

VISTO E TIMBRO
dell Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione
o Ufficio derivato

____

N B Il titolare della Ditta è tenuto a curare la buona conservazione d questo Registro e di mantenerlo aggiorna o nelle scritture annotandovi con assoluta fedeltà e chiarezza tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(1) In caso di ditte collettive cooperative Societa, Enti, etc. indicare oltre alla denominazione dell esercizio anche le esatte generalità del legale rappresentante

(2) Barrare il quadratino che interessa.

(3) Il consumo globale, *da indicare nella terza e quarta copia del frontespizio alla fine della lavorazione deve essere documentato* da apposi a certificazione rilasciata dall ENEL (agenzia competente territorialmente) da trasmettersi entro 60 giorni all Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

DITTA ESERCENTE ______ CODICE FISCALE O PARTITA IVA ______ **REGISTRO N°** ______ **FOGLIO N°** ______

N. PROGRESSIVO	ENTRATA OLIVE		PRODUTTORE DELLE OLIVE			DATA DI MOLITURA	OLIVE DEL PRODUTTORE		OLIVE ACQUISTATE DAL FRANTOIANO		SANSA PRODOTTA (q.li)	ESTREMI DOCUMENTI DI VENDITA O DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DATA	QUANTITÀ (q.li)	COGNOME E NOME	(*)	CODICE FISCALE O PARTITA IVA		QUANTITÀ MOLITA (q.li)	OLIO RICAVATO (q.li)	QUANTITÀ MOLITA (q.li)	OLIO RICAVATO (q.li)		N. documento	q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE (q.li)	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO (q.li)	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI (**) N. documento	q.li
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	riporto					riporto						riporto				riporto	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
	a riportare					a riportare						a riportare				a riportare	

(*) indicare in questa colonna con una X se trattasi di quantità cedute dal produttore a terzi prima della lavorazione.

(**) indicare cumulativamente per il periodo di consegna dei fogli, le quantità di olio venduto al dettaglio.

NOTE ESPLICATIVE PER LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Il presente registro di lavorazione delle olive è composto da un primo blocco di 4 fogli bianchi costituenti il frontespizio ed un secondo blocco di 20 fogli in 3 copie che formano il Registro vero e proprio.

Il frontespizio e i fogli di 3 colori diversi sono stampati su carta speciale autoricalcante chimica: il che significa che, dovendosi compilare ciascun foglio in vari esemplari, non bisogna inserire in alcun modo carta copiativa, carta da ricalco o altro perché la riproduzione delle copie avviene automaticamente con la semplice scritturazione del primo esemplare.

Conseguentemente, per evitare il ricalco anche dei fogli del Registro successivi al terzo, è necessario inserire di volta in volta (dopo la terza copia) l'apposito cartoncino fornito a corredo del Registro.

Ogni Registro — numerato con numerazione progressiva in sede provinciale — è predisposto, per esigenze di elaborazione meccanografica, anche per la numerazione progressiva dei fogli e su ciascun foglio sono riportati i numeri di partita (da 1 a 20). Ciò significa che per nessun motivo deve essere cancellata, alterata o sostituita tale numerazione anche quando, a chiusura della contabilità mensile, dovrà essere ripresa la registrazione sul foglio successivo. Gli eventuali numeri di partita rimasti inutilizzati non avranno quindi influenza sulla numerazione progressiva, come invece avveniva in passato.

La contabilità del Registro deve essere chiusa alla fine di ogni mese e pertanto, qualunque sia la data di inizio delle registrazioni, la chiusura dovrà essere fatta alla fine del mese.

Entro i 10 giorni successivi dovranno essere trasmesse:

1°) a mezzo raccomandata all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA tutte le prime copie perforate di ogni foglio utilizzato (colore bianco) indicate con la dicitura "originale da trasmettere all'A.I.M.A. - ROMA", unitamente all'originale del Mod. F relativi ad ogni operazione di molitura effettuata durante il mese anche se riguardante uno stesso produttore;

2°) tutte le seconde copie perforate di ogni foglio utilizzato (colore verde) indicate con la dicitura "copia per l'Ufficio provinciale" all'Ispettorato Prov/le Alimentazione o Ufficio derivato competente per provincia.

Le terze copie fisse di ogni foglio utilizzato (colore giallo), indicate con la dicitura "copia per il frantoiano", e da non staccare dal Registro, rimarranno a disposizione del gestore del frantoio.

L'operazione di cui ai numeri 1° e 2° dovrà ripetersi ogni mese completata dalla trasmissione — sia all'A.I.M.A. che all'Ispettorato Prov/le Alimentazione o Ufficio derivato — del riassunto dei dati di lavorazione e, con l'invio degli ultimi fogli relativi alla campagna olearia, dovrà anche essere trasmessa all'A.I.M.A. - ROMA - Via Palestro, 81 - CAP 00185, la terza copia del frontespizio dopo aver indicato sulla stessa i dati finali del contatore dell'energia elettrica ed il consumo globale di forza motrice per l'intera campagna.

Il primo foglio del frontespizio — sottoscritto dal titolare del frantoio — costituisce domanda per l'ottenimento del "visto" e viene trattenuto dall'Ispettorato Prov/le Alimentazione o Ufficio derivato.

Il secondo esemplare del frontespizio sottoscritto dal titolare del frantoio deve essere trasmesso all'A.I.M.A. completo del visto insieme al primo invio dei fogli mensili di lavorazione mentre l'ultima copia, da non staccare, costituisce parte integrante del Registro.

Per quanto attiene alle registrazioni:

— tutti i fogli debbono portare obbligatoriamente l'indicazione della ditta esercente con il relativo numero di codice fiscale o partita IVA;

— alla col. n. 5 del Registro deve essere apposta una "X" in corrispondenza delle partite cedute dal produttore a terzi prima della lavorazione;

— alla col. n. 6 deve essere indicato il codice fiscale (o la partita IVA) di ogni singolo produttore oppure la data di nascita seguita dagli estremi di un documento d'identificazione;

— alla col. n. 13 è da riportare il numero della bolla di accompagnamento o dell'eventuale fattura per ogni singola partita di sansa in uscita;

— alla col. n. 16 deve essere indicata l'eventuale quantità di olio ceduta dal produttore al frantoiano per molenda o per vendita;

— alla col. n. 17 occorre riportare il numero della bolla di accompagnamento o della fattura per le sole vendite effettuate dal frantoiano all'ingrosso;

— alla col. n. 18 deve essere indicato con una sola registrazione l'intero quantitativo di olio venduto dal frantoiano al dettaglio nell'arco del mese cui si riferisce la consegna dei fogli.

(9039)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, in Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa);

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1979, 8 ottobre 1979, 30 gennaio 1980, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9147)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello officina meccanica e fonderie, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello officina meccanica e fonderie di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 9 agosto 1979, 29 novembre 1979, 17 marzo 1980 e 2 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9137)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979, 25 settembre 1979, 11 dicembre 1979 e 16 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 31 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9144)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino e C., in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica D'Agostino e C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 27 marzo 1979, 26 giugno 1979, 13 ottobre 1979, 3 gennaio 1980 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino e C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Charles K. Johnson, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano;

Oddone Balbo di Vinadio, console onorario del Senegal a Milano;

Maria Tesa Arboleda Serrano, console generale di Colombia a Milano;

Rafael Raul Lopez Pellegri, console generale aggiunto di Argentina a Milano;

Julio Balbuena, console generale del Perù a Genova;

Nelson Ortiz, vice console del Perù a Genova;

Victor G. Welbergen, console generale dei Paesi Bassi a Milano.

(9087)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pescara

Con decreto 25 giugno 1980, n. 7909, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 515 sito in comune di Pescara, riportato al catasto del comune di Pescara al foglio n. 41, particelle numeri 1481, 1482, 1483, 1484, 1485 e 1486.

(9089)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Siderno

Con decreto 30 luglio 1980, n. 1240, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di relitto fluviale in destra del torrente Lordo, sito in località Mileto del comune di Siderno (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale 656, della superficie di mq 580, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 novembre 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(9090)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 6 marzo 1980, concernente la revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata: «Cardiovigor» della ditta Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., in Novara (decreto di revoca n. 5984/R), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 21 aprile 1980, alla pag. 3522, dove è scritto: «..."Cardiovigor sedativo" (10 compresse, fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), registrate rispettivamente...», leggasi: «..."Cardiovigor sedativo" (10 compresse, fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc) *e "Cardiovigor con efedrina" (fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone* × 20 *cc*), registrate rispettivamente...».

(9091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 7 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	859,80	859,80	859,85	859,80	—	859,75	859,70	859,80	859,80	859,80
Dollaro canadese .	737,25	737,25	737 —	737,25	—	737,20	736,75	737,25	737,25	737,25
Marco germanico . .	476,30	476,30	476,30	476,30	—	476,25	476,25	476,30	476,30	476,30
Fiorino olandese . .	438,10	438,10	438,50	438,10	—	438,05	438,21	438,10	438,10	438,10
Franco belga	29,66	29,66	29,68	29,66	—	29,65	29,66	29,66	29,66	29,65
Franco francese . .	205,21	205,21	205,15	205,21	—	205,20	205,26	205,21	205,21	205,20
Lira sterlina	2055,20	2055,20	2058 —	2055,20	—	2055,15	2055,30	2055,20	2055,20	2055,20
Lira irlandese . .	1791,40	1791,40	1792 —	1791,40	—	—	1791,50	1791,40	1791,40	—
Corona danese	154,44	154,44	154,60	154,44	—	154,40	154,47	154,44	154,44	154,40
Corona norvegese . . .	177,02	177,02	177 —	177,02	—	177,02	176,95	177,02	177,02	177 —
Corona svedese	206,95	206,95	207,10	206,95	—	206,90	207 —	206,95	206,95	206,95
Franco svizzero . . .	524,23	524,23	524,20	524,23	—	524,20	524,10	524,23	524,23	524,20
Scellino austriaco . .	67,313	67,313	67,33	67,313	—	67,30	67,30	67,313	67,313	67,30
Escudo portoghese . .	17,08	17,08	17,15	17,08	—	17,05	17,15	17,08	17,08	17,05
Peseta spagnola . . .	11,652	11,652	11,66	11,652	—	11,65	11,659	11,652	11,652	11,65
Yen giapponese	4,114	4,114	4,11	4,114	—	4,10	4,111	4,114	4,114	4,11

Media dei titoli del 7 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,825
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,100
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,975
» 6 % » » 1970-85 . .	79,575
» 6 % » » 1971-86 . .	76,200
» 6 % » » 1972-87 . . .	73,150
» 9 % » » 1975-90 . .	75,225
» 9 % » » 1976-91 . . .	77,050
» 10 % » » 1977-92 . . .	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 . .	99,700
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,150
» » » » 1- 7-1979/81 .	98,925
» » » » 1-10-1979/81 . .	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 . .	97,800
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,075
» » » » 1- 7-1979/82 . .	96,750
» » » » 1-10-1979/82 .	97,675
» » » » 1- 1-1980/82 . .	97,875
» » » » 1- 3-1980/82 . .	97,700
» » » » 1- 1-1980/83 . .	97,700
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,575
» » » 12 % 1- 4-1982	94,925
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,850
» » » 12 % 1- 4-1984	92,075
» » » 12 % 1-10-1984	92,250
» » » 12 % 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	859,75
Dollaro canadese	737 —
Marco germanico	476,275
Fiorino olandese	438,155
Franco belga	29,66
Franco francese	205,235
Lira sterlina	2055,25
Lira irlandese	1791,45
Corona danese	154,455
Corona norvegese	176,985
Corona svedese	206,975
Franco svizzero	524,165
Scellino austriaco	67,306
Escudo portoghese	17,115
Peseta spagnola	11,655
Yen giapponese	4,112

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro nel mese di agosto 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1980			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			98.329		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	46.453.826			
	residui	5.644.115			
	Totale		52.097.941		
Accensione di prestiti	competenza	9.535.686			
	residui	—			
	Totale		9.535.686		
Spese correnti	competenza			51.927.626	
	residui			9.682.827	
	Totale				61.610.453
Spese in conto capitale	competenza			9.667.975	
	residui			2.618.666	
	Totale				12.286.641
Rimborso di prestiti	competenza			9.338.564	
	residui			1.726.869	
	Totale				11.065.433
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		109.044.306		81.048.982	
Conti correnti		191.655.853		183.455.954	
Incassi da regolare		42.798.683		42.108.870	
Altre gestioni		54.116.276		58.617.243	
	Totale		397.615.118		365.231.049
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		354.057		501.907	
Pagamenti da regolare		8.024.048		10.419.885	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.888.058		9.384.237	
Altri crediti		122.062.825		129.080.655	
	Totale		140.328.988		149.386.684
	Totale complessivo		599.676.062		599.580.260
Fondo di cassa al 31 agosto 1980			—		95.802
	Totale a pareggio		599.676.062		599.676.062

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		95.802	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	148.236		
Pagamenti da regolare	8.201.819		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.227.281		
Altri crediti	36.793.347		
Totale crediti		54.370.683	
In complesso			54.466.485
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	97.547.729		
Conti correnti	33.206.359		
Incassi da regolare	2.948.978		
Altre gestioni	9.235.385		
Totale debiti			142.938.451
Situazione del Tesoro (passività)			88.471.966

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1980: lire 684.629 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(9219)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

Situazione al 31 agosto 1980

ATTIVO

Voce		Parziale	Importo
Oro	L.		20.980.144.351.622
Fecom per Crediti in oro	»		8.412.801.664.253
Cassa	»		855.712.573.104
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	70.846.333.123	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			70.846.333.123
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	282.272.423.959	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	328.402.831.250	
— a scadenza fissa	»	—	
			610.675.255.209
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	9.716.646.772.287	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.283.436.262.007	
— Altre attività	»	233.916.118.721	
			11.233.999.153.015
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	14.195.971.618.316	
— conti speciali	»	1.406.460.520.314	
			15.602.432.138.630
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.474.718.894.944
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		12.228.142.928.423
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		68.185.855.117
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		28.786.180.657.492
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		92.044.323.166
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— *titoli di Stato o garantiti dallo Stato*	L.	1.383.343.951.828	
— altre attività	»	342.198.642.581	
			1.725.542.594.409
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.244.142.932.143
Spese dell'esercizio	»		1.935.254.303.650
	L.		107.320.823.958.301
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		2.014.183.400.088
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.893.279.550.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	96.593.306.328.715	
			100.486.585.879.634
Depositari di titoli e valori	L.		1.308.283.603.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		211.133.028.968.301

PASSIVO

Voce		Parziale	Importo
Circolazione	L.		22.318.037.395.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		153.099.908.938
Depositi in conto corrente liberi	»		566.295.711.011
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla *legge 17-8-1974, n. 386*	»		241.978.241.443
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.388.348.772.463	
— altri	»	607.869.546.860	
			33.996.218.319.323
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	520.044.881.211	
— altri	»	43.982.466.245	
			564.027.347.456
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	886.415.639.103	
— altri	»	137.737.115.145	
			1.024.152.754.248
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		9.696.237.926.260
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		394.563.333.857
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		10.192.606.783
Fondi diversi accantonati	»		31.577.255.073.241
Partite varie passive	»		4.518.672.805.189
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	132.873.123.129	
Fondo di riserva straordinario	»	142.303.232.485	
			275.476.355.614
Rendite dell'esercizio	L.		1.983.616.159.938
	L.		107.320.823.958.301
Impegni	L.		2.014.183.400.088
Depositanti	»		100.486.585.879.634
Titoli e valori presso terzi	»		1.308.283.603.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		211.133.028.968.301

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: GIORGI

(9220)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeonautica - ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maestro di arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purché complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati debbono essere in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato, con accertamento dell'idoneità ai vari impieghi propri del ruolo.

A tal fine i candidati saranno invitati, con lettera raccomandata dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, a sottoporsi a visita medica presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle seguenti tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti d'identità personale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la matricola, grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto (data di conseguimento del titolo, denominazione dell'istituto e sede);

la loro posizione, nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'ente presso il quale presta servizio.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 5).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso, possibilmente, il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti comprovanti il possesso di titoli conseguiti o maturati entro la data suddetta, utili ai fini della formazione della graduatoria di merito.

La copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o del foglio matricolare per i sottufficiali sarà chiesta d'ufficio agli enti competenti dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione.

I candidati di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti presentati dai candidati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 5.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;
2) matematica: prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale: prova orale obbligatoria;
4) matematica e fisica: prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, secondo il seguente diario:

15 *dicembre* 1980: cultura generale;
16 *dicembre* 1980: matematica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

Saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti ed i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 7.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 4;
prova scritta di matematica, coefficiente 4;
prova orale di cultura generale, coefficiente 4;
prova orale di matematica e fisica, coefficiente 4;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 2;
prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) 10 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 20 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 20 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 10 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) 10 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali;

f) da 1 a 20 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica atti-

nenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Per i corsi di specializzazione del controllo del traffico aereo e difesa aerea, l'attribuzione del punteggio è condizionata all'effettivo esercizio delle mansioni di controllore;

g) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono comprovante la loro qualità.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza alla Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitavamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 146

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico, avvero attinente ad argomenti di natura ordinativa o logistica dell'Aeronautica militare o alle funzioni di ufficiale.

b) Matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE

(durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.
b) Matematica e fisica.
c) Storia, geografia e topografia.
d) Cultura militare aeronautica.

PROVE ORALI FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

(durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti)

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo.

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI

MATEMATICA E FISICA

Matematica.

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.
Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.
Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.
Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).
Rappresentazione geometrica dei numeri reali.
Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.
Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.
Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.
Cenni sui problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.
Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.
Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.
Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.
Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.
Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.
Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.
Formule di addizione, duplicazione, bisezione di prostaferesi.
Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.
Angoli della circonferenza.
Arco capace di un angolo dato.
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.
Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.
Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica.

Proprietà generali e particolari dei corpi.
Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota, gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.
Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.
Lavoro meccanico: definizione e unità.
Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.
Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeroformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeroformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Coduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.
Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.
Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.
Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.
Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.
Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge

e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucalt.

STORIA, GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA

Storia:

La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete: primi moti liberali particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour.

La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'Unità germanica.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'estremo oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte.

Uso pratico della carta.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

a) Elementi di storia militare Aeronautica - Storia dell'Aeronautica dalle origini ai giorni nostri.

b) Elementi di esercizio del comando - L'azione di comando: responsabilità e capacità - Poteri e responsabilità del comandante di Corpo - Responsabilità del comandante di presidio e del comandante di aeroporto.

L'azione di comando nei vari campi di attività (addestramento, impiego, manutenzione, rifornimenti, governo del personale, sicurezza e protezione locale).

c) Elementi di arte militare aerea.

1) Arte militare:

generalità sull'arte militare e sua ripartizione - Considerazioni sulle quattro branche dell'arte militare.

2) Organica militare:

l'organica militare e l'arte militare - Compiti e mezzi dell'organica militare - Principi fondamentali - Partizione dell'organica militare: l'organica del personale; l'organica del materiale; l'organica dell'ambiente naturale; l'organica dell'ambiente istituzionale (problemi relativi a ciascuna branca dell'organica militare).

L'organizzazione centrale militare, il Capo dello Stato e le sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese - Il segretario generale della Presidenza della Repubblica - Affari militari - Il consigliere militare e i consiglieri militari aggiunti - Il problema dell'alto comando delle Forze armate in guerra.

Il Consiglio supremo di difesa: compiti e attribuzioni.

Il Ministro della difesa e le sue attribuzioni. Il Gabinetto difesa - Gli organi consultivi, tecnico-militare e amministrativi del Ministero della difesa.

I Sottosegretari di Stato alla difesa.

Il Consiglio di Stato - Il Consiglio superiore delle Forze armate.

Il consiglio tecnico-scientifico della Difesa. Il capo di stato maggiore della Difesa: attribuzioni - Organizzazione dello stato maggiore della Difesa - I comitati dipendenti dal capo di stato maggiore della Difesa.

I capi di stato maggiore delle tre Forze armate.

Il segretario generale della Difesa.

3) Ordinamento ed organizzazione dell'Aeronautica militare:

Cenni storici - L'organizzazione centrale (stato maggiore, ispettorati - Gli enti sperimentali).

L'organizzazione dei reparti di linea - L'organizzazione della difesa aerea del territorio - L'organizzazione dell'addestramento

L'organizzazione della manutenzione - L'organizzazione di rifornimento - L'organizzazione delle telecomunicazioni - L'organizzazione territoriale e periferica - Ordinamento e ripartizione del personale militare dell'Aeronautica militare e problemi relativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico).

4) Cenni sull'organizzazione della NATO:

Comunità atlantica - Il trattato nord-atlantico - Organizzazione del trattato nord-atlantico - Il consiglio - Organi civili - Organi militari - I comandi - Organizzazione del comando in capo alle Forze alleate sud-Europa - La 5ª A.T.A.F.

LOGISTICA

La dottrina:

1) Generalità, definizioni e sviluppo storico; il problema generale della logistica; logistica del materiale e logistica del personale; logistica economica e logistica militare; logistica operativa.

2) La logistica nel contesto della realtà nazionale; rapporti fra potenziale bellico e potenziale logistico della nazione; predisposizione del territorio nazionale in funzione delle esigenze logistiche; predisposizioni ed indirizzi dell'economia nazionale in funzione delle esigenze logistiche.

3) La logistica nel sistema di alleanza; integrabilità ed integrazione delle predisposizioni logistiche; logistica globale; i sistemi di alleanze.

4) Logistica economica e logistica operativa; la logistica economica come logistica della produzione; la logistica militare come logistica del consumo; la logistica operativa come aspetto della logistica del consumo e suo inserimento nella sfera delle operazioni di guerra.

5) Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione.

6) La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica; la catena logistica di guerra; i compiti logistici di un testo operativo; gli orientamenti aeronautici.

7) La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione.

8) La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

I servizi:

9) Concetti di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi.

10) L'organizzazione logistica della Difesa.

11) Organizzazione logistica dell'Aeronautica militare; il sistema logistico; i servizi logistici; l'apparato logistico.

12) Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il materiale speciale dell'Aeronautica: l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale.

13) L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo; approvvigionamento in campo NATO.

14) Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte: la gestione amministrativo-contabile; gli utilizzatori del materiale; servizio ispezioni; evoluzione ed orientamento del servizio rifornimenti.

15) La manutenzione; organizzazione della manutenzione; mano d'opera e attrezzature; livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T., controllo dei materiali inefficienti; incidenti e relative procedure.

16) Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; le armi speciali ed i problemi relativi alla difesa; l'armamento aeronautico; la manutenzione del materiale d'armamento; gli enti sperimentali; il personale del servizio armamento.

17) Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale cine-fotografico; la manutenzione del materiale fotografico; i laboratori fotografici e le fototeche; il personale del servizio fotografico; il servizio fotografico operativo.

18) Il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio antincendi; il personale del servizio antincendi; aspetti operativi del servizio antincendi.

19) Il servizio trasporti; generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari.

20) Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto ferroviario; la rete ferroviaria italiana; impianti e materiale rotabile delle Forze armate e in particolare dell'Aeronautica militare.

21) Il trasporto marittimo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto marittimo; il materiale naturale dell'Aeronautica militare; il trasporto marittimo operativo.

22) Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto aereo; impianto ed esercizio di linee aeree nazionali ed internazionali; le società aeree; registro aeronautico nazionale; classificazione degli aeromobili e documenti di bordo; regime giuridico dei trasporti aerei e relative norme esecutive; il trasporto aereo operativo.

23) Il trasporto per via ordinaria; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto per via ordinaria; la rete stradale italiana; il trasporto operativo per via ordinaria.

24) Il servizio autoveicoli e imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio autoveicoli ed imbarcazioni, la manutenzione del materiale del servizio autoveicoli; il personale del servizio autoveicoli.

25) Il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; i depositi carburanti; il personale del servizio carburanti.

26) Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; l'infrastruttura; impianti e manutenzione; il personale del servizio del demanio.

27) Il servizio sanitario; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; gli istituti medico-legali; la commissione sanitaria d'appello; il centro studi e ricerche e di medicina aeronautica; assistenza sanitaria e vigilanza igienica del personale; il medico di stormo; il materiale sanitario; il personale del servizio sanitario.

28) Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, il materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; la manutenzione del materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; il personale del servizio telecomunicazioni e meteo; competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea.

29) I servizi di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante; il personale del servizio di commissariato.

Cenni di logistica NATO:

30) La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità.

31) Le agenzie di produzione e supporto logistico, il sistema di agenzie; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche.

32) La pianificazione logistica in sede NATO.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . in servizio (o in congedo) presso . . . . (in ogni caso indicare il numero telefonico dell'ufficio o dell'abitazione civile) residente a . . . . numero di codice postale (2) . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 dell'11 ottobre 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato, con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno (6) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (8);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .;

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (9).

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(9068)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Quindici pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali, propri dell'attività operativa dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta dei concorsi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 148 del 22 luglio 1980;

Vista la relazione della Direzione generale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/44848 dell'8 luglio 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 22 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti quindici pubblici concorsi compartimentali per soli esami a posti di ruolo nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

1) *Compartimento di Torino*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

2) *Compartimento di Milano*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

3) *Compartimento di Verona*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

4) *Compartimento di Venezia*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

5) *Compartimento di Trieste*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

6) *Compartimento di Genova*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

7) *Compartimento di Bologna*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

8) *Compartimento di Firenze*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

9) *Compartimento di Ancona*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

10) *Compartimento di Roma*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

11) *Compartimento di Napoli*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

12) *Compartimento di Bari*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

13) *Compartimento di Reggio Calabria*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5
edile . . . . » 5
elettrotecnico . . . . » 5
meccanico . . . . » 5

14) *Compartimento di Palermo*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo . . . . posti 5
commerciale . . . . » 5

edile	posti 5
elettrotecnico	» 5
meccanico .	» 5

15) *Compartimento di Cagliari*: posti venticinque così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

amministrativo .	posti 5
commerciale	» 5
edile .	» 5
elettrotecnico	» 5
meccanico .	» 5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo indirizzo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

La prova scritta dei citati quindici concorsi di cui al successivo art. 7 si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopra indicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di maturità rilasciato da: licei classici, scientifici, artistici, linguistici; istituti magistrali; istituti d'arte applicata; istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) Diploma di maturità professionale rilasciato da: istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

C) Diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'Autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il programma di esame sul quale intendono sostenere, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, le prove di esame (scritta e orale) le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

di non aver presentato contestuale domanda per uno degli altri programmi previsti nell'ambito dello stesso Compartimento.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del programma prescelto;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale ovvero a Compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevazione del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13, secondo le vigenti norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di segretario.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le quindici commissioni esaminatrici.

Ogni commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale. E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consistono in prove obbligatorie (una scritta ed una orale) secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Le prove obbligatorie vertono su uno dei programmi appresso indicati, prescelto dal candidato nella domanda di ammissione:

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « AMMINISTRATIVO »

Prova scritta

Consistente nello svolgimento di un tema sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 3 del programma di esame per la prova orale.

Prova orale

Verte sul seguente programma:

1) *Diritto amministrativo.*

Fonti - Distinzioni, contenuto, efficacia.

Persone giuridiche pubbliche e private.

L'Amministrazione statale centrale e periferica - Gli Enti pubblici territoriali.

Struttura, attribuzioni e competenza degli organi amministrativi.

Gli atti amministrativi - Classificazioni - Elementi essenziali ed accidentali - Perfezione, validità, efficacia. I provvedimenti amministrativi, loro caratteristiche.

Il procedimento amministrativo.

Invalidità degli atti amministrativi.

L'autotutela. Annullamento e revoca.

Il rapporto di pubblico impiego in generale.

Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.

La giurisdizione amministrativa - Il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali.

Il sistema dei controlli sull'azione amministrativa.

2) *Diritto civile.*

Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione delle norme - Persone fisiche e giuridiche.

Capacità giuridica e capacità di agire.

Acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Il rapporto giuridico - Nascita, modificazione ed estinzione del rapporto.

Il negozio giuridico - Presupposti - Elementi essenziali ed accidentali - Invalidità ed inefficacia.

I diritti reali e la loro tutela giurisdizionale.

La proprietà - Acquisto, modificazioni, limiti e limitazioni del diritto, estinzione.

Possesso e azioni possessorie.

Le obbligazioni - Fonti - Elementi del rapporto obbligatorio - Modificazioni - Effetti e modi di estinzione.

Il contratto in generale - Requisiti - Distinzioni - Formazione del contratto. Il contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario.

Prescrizione e decadenza.

3) *Diritto costituzionale.*

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

Principi fondamentali della Costituzione italiana.

Organi costituzionali e loro funzioni - Organi ausiliari, consultivi e di controllo.

La funzione legislativa.

Legislazione formale e sostanziale - La formazione delle leggi.

La funzione amministrativa - Princìpi costituzionali - Organi del potere esecutivo - La potestà regolamentare.

La Corte costituzionale.

4) *Contabilità generale dello Stato.*

Entrate e spese dello Stato - Cenni sul bilancio di previsione dello Stato e suoi requisiti - Cenni sul bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - I contratti dello Stato - Ordinamento contabile e finanziario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

5) *Storia.*

Storia italiana dei secoli XIX e XX - La rivoluzione industriale in Europa e le sue conseguenze.

6) *Struttura e funzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.*

7) *Nozioni sullo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.*

8) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica.*

L'unità centrale - Le unità periferiche - I linguaggi utilizzati per la programmazione - Sistemi di numerazione - Diagrammazione a blocco e simbologia.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « COMMERCIALE »

Prova scritta

Consistente nello svolgimento di un tema sulle materie di cui al punto 1) del programma di esame per la prova orale.

Prova orale

Verte sul seguente programma:

1) *Computisteria - Ragioneria generale ed applicata - Elementi di matematica finanziaria.*

Computisteria:

Calcoli percentuali e riparti - Interesse semplice, montante, sconto commerciale, valore attuale - Cambio - Conti correnti.

Ragioneria generale e applicata:

L'azienda - Il capitale o patrimonio - L'inventario - Il capitale netto e le sue parti ideali - La valutazione del capitale d'impresa - La gestione delle imprese - Il reddito - La previsione: preventivi e bilanci di previsione - Rilevazione dei fatti di gestione - Sistemi e metodi di scritture - La partita doppia applicata ai sistemi di scritture in uso nelle imprese - Bilancio di verificazione - Situazione dei conti - Bilancio d'esercizio. Società commerciali. Imprese industriali e di trasporto.

Elementi di matematica finanziaria:

Capitalizzazione semplice e composta discreta - Tassi equivalenti - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie e calcolo logaritmico delle formule.

2) *Economia politica - Contabilità di Stato - Ordinamento contabile e finanziario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.*

Economia politica:

Bisogni - Beni - Utilità - Valore - Produzione, distribuzione, circolazione e consumo - I fattori della produzione ed i loro compensi - Concetto di mercato - Determinazione del prezzo in regime di concorrenza ed in regime di monopolio - La moneta, sistemi monetari - Credito - Risparmio - Commercio internazionale - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti.

Contabilità di Stato:

Entrate e spese dello Stato - Cenni sul bilancio di previsione dello Stato e suoi requisiti - Cenni sul bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - I contratti dello Stato - Ordinamento contabile e finanziario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

3) *Diritto privato - Diritto pubblico.*

Diritto privato:

Fonti del diritto - Interpretazione della legge - Soggetto di diritto: persone fisiche e persone giuridiche - Capacità giuridica e capacità d'agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Parentela e affinità - Beni mobili ed immobili - Diritti reali ed obbligazioni - Il diritto di proprietà - Modi di acquisto della proprietà, limitazioni al diritto di proprietà nell'interesse pubblico e nell'interesse privato - Il possesso - Tutela del possesso e della proprietà - Il negozio giuridico: elementi essenziali ed accidentali - Nullità, annullabilità - Il contratto: requisiti, classificazioni, effetti, rescissione e risoluzione - Le obbligazioni: fonti, adempimento ed inadempimento. Responsabilità per inadempimento - Contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Prescrizione e decadenza.

Diritto pubblico:

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi - I princìpi fondamentali della Costituzione italiana - Organi costituzionali - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - Le leggi in senso materiale - Nozioni generali sull'atto amministrativo e sulla giustizia amministrativa.

4) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica.*

L'unità centrale - Le unità periferiche - I linguaggi utilizzati per la programmazione - Sistemi di numerazione - Diagrammazione a blocco e simbologia.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « EDILE »

Prova scritta

Consistente nello svolgimento di un tema di carattere professionale, con eventuali illustrazioni grafiche relative, su argomenti del programma della prova orale.

Prova orale

Verte sul seguente programma:

1) *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenza dei materiali: sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici isostatiche.

Costruzioni civili: strutture murarie ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici, ellittici - Piattabande - Volte - Solai - Tetti: tipi di incavallature, orditura, materiali da copertura - Scale - Strutture complementari e opere di finimento - Impianti igienico-sanitari - Fognature domestiche.

Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento e di riadattamento - Manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali: andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area d'occupazione - Sezioni trasversali - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiate - Opere di arte - Muri di sostegno - Manutenzione.

Fondazioni di fabbricati e di opere d'arte: resistenza dei terreni - Sistemi di fondazioni - Cenni sul consolidamento dei terreni.

2) *Elementi di idraulica pratica.*

Cenni sulle difese e sistemazione dei terreni dalle acque dei fiumi e dei torrenti.

3) *Materiali da costruzione.*

Pietre, sabbie, ghiaie, pozzolane - Calci, leganti idraulici (cementi, calci idrauliche), laterizi - Legnami - Materiali metallici: loro produzione, proprietà e caratteristiche di impiego - Malte e conglomerati: loro preparazione, dosatura, proprietà - Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni: materiali ceramici e refrattari, vetri, asfalto e bitume, vernici, materie plastiche, ecc.

4) *Elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere.*

Tracciamenti ed operazioni preparatorie - Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali - Modalità di esecuzione dei lavori - Attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevamenti, per preparazione malte, conglomerati e simili.

5) *Elementi di topografia.*

Strumenti topografici: caratteristiche e modalità di impiego, verifiche e rettifiche - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Misura indiretta delle distanze - Rilevamenti celerimetrici - Nozioni di fotogrammetria.

6) *Elementi di estimo e di catasto.*

Metodi di stima dei fabbricati e dei terreni: in base al reddito medio annuo, in base al costo di costruzione, in base ai materiali in opera - Catasto fabbricati e terreni - Atti catastali.

7) *Stima e contabilità dei lavori.*

Analisi dei prezzi - Tariffe - Perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - Misure delle opere - Computi metrici.

8) *Elementi di diritto.*

La proprietà e le sue limitazioni - L'espropriazione per pubblica utilità - Azioni di difesa della proprietà - Il diritto di superficie - Il possesso - Le servitù prediali - Obbligazioni (nozioni) - Il contratto in generale - Il contratto di appalto - La prevenzione degli infortuni sul lavoro: principali norme vigenti nelle costruzioni in genere.

9) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica.*

L'unità centrale - Le unità periferiche - I linguaggi utilizzati per la programmazione - Sistemi di numerazione - Diagrammazione a blocco e simbologia.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « ELETTROTECNICO »

Prova scritta

Consistente nella risoluzione di un problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma comprendente anche il disegno di un semplice schema di impianto elettrico o di apparecchiatura elettromeccanica.

Prova orale

Verte sul seguente programma:

1) *Matematica.*

Aritmetica - Algebra elementare (fino ai problemi di 2° grado ad una incognita) - Progressioni aritmetiche e geometriche - Medie - Logaritmi.

Trigonometria piana: funzioni trigonometriche e trasformazioni di espressioni trigonometriche - Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.

Geometria analitica: coordinate cartesiane - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: definizioni, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi. Aree e volumi - Sezione dei solidi.

Rappresentazione di figure piane e di solidi con metodo delle proiezioni.

2) *Meccanica.*

Statica: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano.

Cinematica: moto dei corpi: uniforme, vario ed uniformemente vario, rettilineo, circolare ed armonico.

Dinamica: leggi fondamentali - Forze di inerzia - Lavoro - Potenza - Momenti di inerzia.

3) *Elettrotecnica.*

Spiegazione fisica dello stato elettrico - Varie forme di elettrizzazione - Potenziale elettrico - Campo elettrico - Azioni fra corpi elettrizzati.

Unità elettriche - Sistemi di misura.

Corrente elettrica - Resistenza - Legge di Ohm.

Circuiti elettrici: leggi generali - Calcoli sui circuiti elettrici in serie ed in derivazione - Leggi di Kirchnoff - Conduttori e isolanti - Metodi di misura delle resistenze - Influenza della temperatura sul valore della resistenza elettrica - Misura di tensione e di corrente.

Legge di Joule - Effetti meccanici, termici e fisiologici della corrente elettrica - Calcolo del riscaldamento dei conduttori.

Potenza elettrica: unità di misura e calcolo.

Leggi del magnetismo - Metodi di magnetizzazione - Corpi ferromagnetici e diamagnetici - Rappresentazione del campo magnetico di una corrente - Induzione magnetica - Isteresi.

Leggi dell'elettromagnetismo.

Circuiti magnetici e calcolo - Forza magnetomotrice e riluttanza - Leggi dell'induzione - Legge di Lenz - Produzione di forze elettromotrici - Induzione mutua.

Corrente alternata sinusoidale - Induttanza - Impedenza - Spostamento di fase fra corrente e tensione - Calcoli elementari - Rappresentazioni vettoriali - Circuiti a corrente alternata monofase - Circuiti con resistenza, induttanza e capacità.

Circuiti trifasi: caratteristiche e applicazioni - Potenza di un circuito a corrente alternata monofase e trifase - Fattore di potenza.

Accumulatori e pile: costituzione e tipi - Capacità - Rendimento - Accoppiamento.

4) *Macchine elettriche e impianti.*

Generatori e motori in corrente continua ed in corrente alternata: caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Potenza, rendimento, riscaldamento.

Trasformatori monofase e trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori - Autotrasformatori.

Conversione della corrente alternata in continua.

Parti meccaniche del rotore: albero, supporti, cuscinetti e relativa lubrificazione - Parti magnetiche: lamiere, equilibratura dei rotori.

Raffreddamento delle macchine elettriche rotanti e dei trasformatori - Olii isolanti e loro rigenerazione: prove relative.

Prove fondamentali di collaudo delle macchine elettriche - Norme CEI.

Linee elettriche: linee aeree e in cavo - Palificazioni - Calcolo delle cadute di tensione - Isolamento delle linee - Calcolo della sezione dei conduttori.

Apparecchiature elettriche degli impianti: di manovra, di protezione e di regolazione.

Interruttori in aria e in olio - Apparecchiature di protezione, valvole, fusibili, interruttori automatici - Scaricatori - Strumenti di misura: descrizione dei vari tipi - Portata degli strumenti, inserzione.

Illuminazione elettrica - Tipi vari di lampade e apparecchi illuminanti - Illuminazione a fluorescenza.

Descrizione di un impianto semplice di illuminazione.

Descrizione di un impianto semplice di forza motrice.

Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

5) *Elettronica industriale e telecomunicazioni.*

Circuiti elettronici e loro studio - Comportamento al variare della frequenza - Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori - Quadripoli - Caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Misura sui circuiti elettronici e sui loro componenti in bassa ed alta frequenza.

6) *Lettura dei disegni.*

Rappresentazione di organi di macchine - Norme per i disegni di costruzione - Norme per l'applicazione delle quote - Segni convenzionali di lavorazione e grado di precisione - Esecuzione di uno schizzo quotato.

7) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica.*

L'unità centrale - Le unità periferiche - I linguaggi utilizzati per la programmazione - Sistemi di numerazione - Diagrammazione di uno schizzo quotato.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « MECCANICO »

Prova scritta

Consistente nella relazione tecnica di carattere professionale, su tema dato, relativa alle materie previste nel programma, comprendente un semplice calcolo di dimensionamento di strutture e/o impianti con relativi elaborati grafici.

Prova orale

Verte sul seguente programma:

1) *Matematica.*

Calcoli sulle frazioni, potenze, radici - Rapporti e proporzioni - Medio e terzo proporzionale.

Calcoli sulle espressioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di secondo grado - Radicali.

Proprietà delle figure geometriche piane - Tracciamento di angoli, poligoni e curve speciali - Eguaglianza, equivalenza e similitudine di figure geometriche.

Caratteristiche dei più comuni solidi geometrici - Calcolo delle aeree e dei volumi di figure piane e solide.

Proiezioni ortogonali - Coordinate ortogonali cartesiane - Grafici e diagrammi.

Trigonometria piana e sue applicazioni nella risoluzione di problemi geometrici e fisici.

Elementi di geometria analitica nel piano.

Semplici elementi di calcolo vettoriale.

Logaritmi naturali e decimali - Interpretazione dei diagrammi rappresentati su carta logaritmica e semilogaritmica.

2) *Fisica generale ed applicata.*

Proprietà generali dei corpi - Densità.

Varie specie di moto dei corpi - Velocità, accelerazione.

Concetto di massa - Relazione tra forza ed accelerazione - Momento di inerzia.

Moto rotatorio, forza centrifuga e centripeta.

Forze - Coppie - Elementi caratteristici, misure, baricentro, composizione e scomposizione - Momento di una forza - Centro di gravità - Posizione del centro di gravità di figure piane e solide, condizioni di equilibrio.

Varie forme di energia - Lavoro, potenza e loro misura.

Attrito radente e di rotolamento - Lavoro perduto per resistenza passiva.

Sollecitazioni meccaniche sui corpi - Deformazioni elastiche e permanenti - Resistenza dei materiali - Cenni sulle prove sui materiali - Sollecitazioni semplici e composte.

Liquidi ed aeriformi - Pressione e relativi strumenti di misura - Idrostatica - Pressa idraulica - Vasi comunicanti - Sifone - Portata di un tubo o di un canale - Perdita di carico.

Calore, temperature e relative unità di misura - Termometri - Trasmissione del calore - Effetti del calore sui corpi - Dilatazione e cambiamenti di stato e leggi relative - Calore specifico.

Cenni sulla combustione e combustibili - Potere calorifico - Ossidazione - Corrosione.

Sistemi di unità di misura - Sistema internazionale di unità.

Materiali conduttori ed isolanti - Tensione - Corrente elettrica continua - Resistenza e capacità - Condensatori - Condensatori in serie ed in parallelo - Leggi di Ohm e Joule - Teoremi di Kirchoff - Energia e potenza - Pile ed accumulatori - Circuiti elettrici.

Campo magnetico - Elettromagneti - Induzione elettromagnetica - Tensione - Corrente elettrica alternata - Impedenza - Serie e parallelo di impedenza - Potenza di una corrente alternata - **Fattore di potenza.**

Principi di funzionamento delle macchine elettriche a corrente continua ed alternata - Vari tipi di macchine - Curve caratteristiche e diagrammi.

Impianti di illuminazione e di F.M. - Apparecchi elettrici più comuni.

Strumenti di misura e loro impiego.

Nozioni elementari di elettronica - Semiconduttori - Applicazioni.

3) *Tecnologia.*

Materie prime, materiali metallici, leghe, materie plastiche ed isolanti; proprietà, impieghi più comuni, lavorazione di officina.

Nozioni sulle macchine utensili.

4) *Macchine.*

Nozioni generali sulle macchine idrauliche - Caldaie - Motori a combustione interna.

Frizioni - Invertitori di marcia - Giunti - Pompe - Ventilatori e compressori.

5) *Disegno.*

Norme di esecuzione dei disegni tecnici - Segni convenzionali - Quote - Scale di rappresentazione - Conoscenza delle norme UNI per i disegni costruttivi - Tolleranze dimensionali e relative tabelle - Tipi di aggiustaggio.

Esecuzione di schizzi quotati di organi meccanici ed elettrici.

Dimensionamento di elementi semplici di macchine, strutture e impianti.

Segni grafici adottati dal CEI per i disegni e schemi di impianti elettrici - Lettura e interpretazioni di schemi di impianti e di macchine.

Dimensionamento di impianti semplici di illuminazione, Forza motrice - Installazione di apparecchiature elettriche, di quadri di comando, manovra e controllo.

6) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica.*

L'unità centrale - Le unità periferiche - I linguaggi utilizzati per la programmazione - Sistemi di numerazione - Diagrammazione a blocco e simbologia.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

Per ogni concorso, le date e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte sulla citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date ed all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessere per impiegati dello Stato (mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Per la definizione di ciascun concorso compartimentale saranno formulate singole graduatorie di merito per ciascun programma. Ogni graduatoria potrà essere approvata con autonomo provvedimento e potrà pertanto procedersi all'assunzione dei vincitori e degli eventuali idonei, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, separatamente per ciascuna graduatoria riferita ai singoli programmi.

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito — distinte per programma — i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali — distinte per programma — di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle due prove d'esame (scritta e orale) e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali — distinte per programma — i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
   a) di guerra ex combattenti;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro;

3) orfani:
   a) di guerra;
   b) dei caduti per fatto di guerra;
   c) dei caduti per servizio;
   d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
   a) di guerra ex combattenti;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito — distinta per programma — dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria compartimentale — distinta per programma — sara pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale — distinta per programma — debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso e invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari della Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di segretario — quarta categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età, stabilito dal precedente art. 4, debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio — di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito — ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o dalla sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati agli uffici o impianti compresi nella giurisdizione del compartimento per il quale hanno concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1980
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato

. . . . (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . .
Data e luogo di nascita . . . . . .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a n. . . . posti di segretario in prova indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Chiede di sostenere le prove di esame sul programma (indicare quale indirizzo) previsto dall'art. 7 del decreto di approvazione del concorso (la scelta è indipendente dal titolo di studio posseduto).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . (*riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio*) conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale [per i dipendenti delle ferrovie dello Stato], l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione per uno degli altri programmi previsti nell'ambito di codesto compartimento;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino - Via Sacchi, 1
20123 Milano - Corso Magenta, 24
37100 Verona - Lungo Adige Capuleti
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia
34132 Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5
40123 Bologna - Via M. D'Azeglio, 38
50123 Firenze - Piazza dell'Unità, 1
60100 Ancona - Piazza Cavour, 23
00185 Roma - Via Marsala, 53
80100 Napoli - Stazione centrale F.S.
70123 Bari - Corso Italia, 23
89100 Reggio Calabria - Via Cimino, 1
90100 Palermo - Via Roma
09100 Cagliari - Via Roma, 6

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(9187)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto interministeriale in data 31 gennaio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980, concernente gli elenchi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri;

Visto l'elenco dei professori universitari relativo alla disciplina « medicina generale »;

Accertato che il nominativo del prof. Agostoni Angelo, nato a Milano l'8 aprile 1926, docente di clinica medica generale e terapia medica presso l'Università di Milano, non è stato compreso in detto elenco per errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Il nominativo del prof. Agostoni Angelo, nato a Milano l'8 aprile 1926, docente in clinica medica generale e terapia medica presso l'Università di Milano, viene inserito nell'elenco di medicina generale con il numero d'ordine 53-*bis*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

(9107)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico scolastico vacanti nel comune di Cagliari

LA GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CAGLIARI

Vista la nota n. 7153/Amm. del 13 giugno 1980, dell'assessorato all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna, ufficio del medico provinciale, con la quale si invita questa amministrazione a provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento in prova di sette posti di medico scolastico presso il comune di Cagliari in quanto detto adempimento è di competenza di questa amministrazione ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Vista la composizione di detta commissione come comunicato nella suddetta nota;

Con voti unanimi legalmente espressi;

Delibera:

di nominare come segue la commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di sette posti di medico scolastico nella composizione comunicata dal medico provinciale con la nota indicata in premessa:

Presidente:

Giorda dott. Antonio, funzionario della carica direttiva della regione sarda in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità, designato dall'assessorato regionale all'igiene e sanità.

Componenti:

Orrù dott. Efisio, funzionario della carriera direttiva amministrativa, capo di gabinetto della prefettura di Cagliari;

Cao prof. Antonio, direttore della seconda clinica pediatrica dell'Università di Cagliari, scelto su terna proposta dall'ordine dei medici di Cagliari;

Scarpa prof. Bachisio, direttore della seconda cattedra dell'istituto di igiene dell'Università di Cagliari, designato dall'assessorato all'igiene e sanità;

Rocchetto dott. Vincenzo, responsabile dell'ufficio medico provinciale di Sassari, designato dall'assessorato all'igiene e sanità;

Dodero dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Cagliari, designato dalla giunta municipale di Cagliari.

Segretario:

Spiga dott. Alessandro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione sarda presso l'assessorato al lavoro, designato dall'assessorato regionale all'igiene e sanità.

Di dare atto che le prove d'esame relative al concorso in questione si svolgeranno presso l'ufficio del medico provinciale di Cagliari con l'avvertenza che le prove stesse avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica.

Di dare alla presente immediata esecutività.

(*Seguono le firme*).

(9051)

OSPEDALE CIVILE DI OLEGGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segretria dell'ente in Oleggio (Novara).

(3397/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista addetto al servizio unificato di anestesia, rianimazione e pronto soccorso;

tre posti di assistente di pronto soccorso addetto al servizio unificato di anestesia, rianimazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli.

(3394/S)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, sezione personale, dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(3387/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del reparto di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della sezione di geriatria e lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3393/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(3388/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI SORA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(3389/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

tre posti di assistente del servizio di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3402/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sinalunga (Siena).

(3403/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso a due posti di assistente di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di nefrologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3429/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dei servizi di analisi e istologia e anatomia patologica;

un posto di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mantova.

(3391/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(3398/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto cardiologo (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bari.

(3399/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi (per il centro fisso raccolta sangue).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(3400/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(3401/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802800)